REGOLAMENTO (CEE) N. 998/80 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1980

recante applicazione, alla fine della campagna 1979/1980, di una misura particolare d'intervento sotto forma di magazzinaggio, per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 779/80 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79 (6), ha introdotto l'ECU nella politica agraria comune ; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi utilizzata ai fini della fissazione degli importi relativi all'applicazione della politica agraria comune nonché ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli ; che la durata di validità di detto regolamento era limitata, in linea di massima, sino al 31 marzo 1980 ; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio in tempo utile ; che, onde evitare una soluzione di continuità nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale ;

considerando che è previsto di sostenere la produzione di frumento tenero di buona qualità panificabile sul piano del prezzo di riferimento ; che è inoltre opportuno prevedere all'occorrenza, rispetto a tale prezzo di riferimento, un sostegno dei prezzi di mercato del frumento tenero panificabile di qualità minima ;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, se la situazione del mercato del frumento tenero panificabile lo esige, possono essere decise misure particolari d'intervento onde sostenere lo sviluppo del mercato stesso rispetto al prezzo di riferimento ; che, a norma dell'articolo 4 punto 2 del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1543/79 (8), tali misure particolari possono consistere nella conclusione di un contratto di magazzinaggio tra un organismo d'intervento e un detentore di frumento, sulla base di un'indennità giornaliera e con la facoltà, per l'organismo d'intervento, di acquistare alla scadenza del contratto la totalità o una parte del quantitativo di cui trattasi ;

considerando che, a causa della situazione e delle prospettive di evoluzione delle disponibilità di frumento tenero panificabile, sussistono preoccupazioni circa la tenuta del mercato alla fine della campagna 1979/1980 ; che è pertanto opportuno decidere l'applicazione di misure di magazzinaggio per un quantitativo totale di 1 152 000 tonnellate ; che è opportuno disporre l'entrata in vigore di tale misura a decorrere dal 1° giugno 1980 e stabilirne le modalità di applicazione ;

considerando che i requisiti minimi di panificazione per il frumento tenero oggetto di questa misura particolare d'intervento sono quelli stabiliti dal Consiglio ; che occorre tuttavia definire le qualità fisiche minime richieste per il frumento tenero panificabile di cui trattasi, nonché le modalità di controllo inerente all'applicazione di questa misura d'intervento ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio (9), le somme ivi indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ;

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 85 del 29. 3. 1980, pag. 45.
(5) GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.
(7) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.
(8) GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 7.
(9) GU n. L 188 dell'1. 8. 1979, pag. 1.

che, a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento, è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data in cui ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ; che tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77, si può derogare alle suddette disposizioni ;

considerando che, a tal fine, per quanto riguarda l'aiuto al magazzinaggio privato nel settore in causa, per il calcolo dell'importo di detto aiuto in moneta nazionale nonché per il calcolo degli altri importi previsti dal presente regolamento, è opportuno utilizzare il tasso di conversione in vigore al momento della cessazione del contratto di magazzinaggio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri di cui al paragrafo 2 concludono con i detentori di frumento tenero di qualità panificabile, che ne facciano richiesta, contratti di magazzinaggio alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Tale misura particolare d'intervento verte su un quantitativo totale di 1 152 000 tonnellate, ripartite come segue tra gli Stati membri :

Francia	800 000 t
Regno Unito	20 000 t
Belgio	50 000 t
Paesi Bassi	125 000 t
Lussemburgo	7 000 t
Germania	150 000 t

Articolo 2

1. La misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento comporta la conclusione, tra gli organismi d'intervento degli Stati membri di cui all'articolo 1 e i detentori di frumento tenero panificabile, di contratti in forza dei quali :

a) i detentori si impegnano a conservare, in un luogo di magazzinaggio determinato, a docorrere dal 1° giugno 1980 e fino al 31 ottobre 1980 per la totalità, fino al 30 novembre 1980 per i due terzi e fino al 31 dicembre 1980 per l'ultimo terzo, un quantitativo determinato di frumento panificabile ;

b) gli organismi d'intervento concedono ai detentori, alla scadenza dell'utimo periodo di magazzinaggio di cui alla lettera a), un premio giornaliero destinato a coprire le spese dell'operazione, fissato forfettariamente a 0,07 ECU/t.

2. Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, il premio di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso per il quantitativo che si trova permanentemente nel luogo di magazzinaggio. Per ogni quantitativo mancante è riscosso un importo di 9 ECU/t. Per l'applicazione del presente paragrafo si tiene tuttavia conto di una tolleranza di 3 kg/t.

3. Gli organismi d'intervento controllano l'esistenza delle scorte dei richiedenti prima della firma del contratto e alla data di cessazione del magazzinaggio. Inoltre, essi effettuano tutti i controlli necessari per verificare il rispetto dell'obbligo.

Articolo 3

I detentori che desiderino sottoscrivere tali impegni devono presentare apposita domanda scritta, anteriormente al 10 maggio 1980, avente valore di impegno definitivo, presso gli organismi d'intervento, indicando il quantitativo in causa, che non può essere inferiore a 200 t.

Se i quantitativi totali per i quali i detentori desiderano impegnarsi superano quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli organismi d'intervento ripartiscono i quantitativi che formeranno oggetto di impegno proporzionalmente a quelli offerti da diascun detentore. In tal caso, il quantitativo minimo è di 80 t. Ciascun organismo competente comunica ai detentori prima del 25 maggio 1980 i quantitativi che formeranno oggetto di impegno.

Articolo 4

1. Per poter beneficiare della misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento, il frumento tenero panificabile deve essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi del paragrafo 2 e rispondere ai requisiti minimi di panificazione fissati dal Consiglio per la campagna di commercializzazione in causa e accertati secondo il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero definita dalla Commissione per la stessa campagna.

2. Il frumento tenero di qualità panificabile è considerato di qualità sana, leale e mercantile se risponde ai requisiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1629/77.

Articolo 5

Gli Stati membri interessati possono essere autorizzati, in base alla procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, a far cessare in tutto o in parte, non prima del 1° novembre 1980, l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

In tal caso, il premio giornaliero previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è concesso fino al giorno fissato per la cessazione dell'impegno.

Per il restante periodo compreso tra tale giorno e la data di scadenza del contratto è concesso al detentore un premio di recesso di 0,01 ECU/t/giorno, con un massimo di 0,30 ECU/t.

Articolo 6

1. Al termine dei periodi di magazzinaggio previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o al momento della risoluzione di un contratto in conformità dell'articolo 5, i detentori, previa verifica della qualità del frumento tenero in causa, possono essere tenuti a vendere agli organismi d'intervento la totalità o parte dei quantitativi immagazzinati. La vendita, così come ogni successiva reimmissione in vendita, forma oggetto di una decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Il detentore dispone, al termine dei successivi periodi di magazzinaggio previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del diritto di vendere all'organismo d'intervento la totalità o parte dei quantitativi che sono stati immagazzinati.

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, l'acquisto è effettuato al prezzo applicabile alla qualità panificabile minima, alle condizioni definite dagli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio (1).

Se il frumento tenero di qualità panificabile acquistato dagli organismi d'intervento in applicazione delle disposizioni previste dal paragrafo 1 differisce dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento, quest'ultimo è aumentato o diminuito mediante applicazione di una maggiorazione o di detrazioni calcolate in percentuale del prezzo di riferimento valido all'inizio della campagna e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

3. Se il tenore di umidità del frumento tenero panificabile è superiore a quello considerato per la qualità tipo, il prezzo applicabile è aumentato di una maggiorazione calcolata sulla base del prezzo di riferimento, in conformità delle percentuali previste per il frumento tenero nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali (2).

Se il peso specifico del frumento tenero panificabile differisce dal peso specifico preso in considerazione per la qualità tipo, le maggiorazioni e detrazioni applicabili sono fissate come segue, in percentuale del prezzo di riferimento :

Kg/hl	*%*
Maggiorazioni :	
— più di 76,0 — 77,0	0,3
— più di 77,0 — 78,0	0,6
— più di 78,0 — 79,0	0,9
— più di 79,0	1,1
Detrazioni :	
— meno di 74,0 — 73,0	0,75
— meno di 73,0 — 72,0	1,25

Qualora siano applicabili due maggiorazioni, si applica soltanto quella più elevata.

4. Se la percentuale delle impurità diverse (Schwarzbesatz) supera lo 0,5 %, si applica una detrazione dello 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

Se la percentuale delle impurità relative ai chicchi e quella dei chicchi spezzati superano complessivamente il 4 %, e quella dei chicchi germinati il 2,5 %, si applica una detrazione dello 0,5 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

Articolo 7

Se il frumento tenero che ha beneficiato della misura particolare d'intervento prevista dal presente regolamento non risponde, alla fine del periodo di magazzinaggio, ai requisiti qualitativi, previsti dall'articolo 4, il premio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), non è versato per i quantitativi in causa e sarà riscosso per gli stessi dall'organismo d'intervento interessato un importo di 0,03/ECU/t/giorno di magazzinaggio.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati tengono la commissione informata dello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 9

Il tasso di conversione da applicare ai vari importi che figurano nel presente regolamento è il tasso rappresentativo in vigore il giorno di scadenza del contratto.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(2) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente